



**ASSOCIAZIONE PRO NATURA NOVARA ODV**  
fondata il 25 novembre 1976



## **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 aprile 2023  
- ai sensi del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 -

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Organizzazione di volontariato Pro Natura Novara siglabile " ASSOCIAZIONE PRO NATURA NOVARA ODV".
2. L'ODV ha sede legale nel Comune di Novara, Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L' ASSOCIAZIONE PRO NATURA NOVARA ODV, è un'associazione federata alla "Federazione Nazionale Pro Natura" e alla "Pro Natura Piemonte", delle quali è un'articolazione territoriale e le rappresenta a livello locale.
4. L'ambito operativo territoriale di competenza dell'Associazione è costituito dalle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.
5. L'Associazione Pro Natura Novara potrà istituire proprie Delegazioni, nonché Sezioni con soci interessati alle attività della Associazione.
6. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.12.
7. Il logo che contraddistingue "Pro Natura Novara" è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

### **Art. 2**

#### **Scopi e finalità**

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, di cultura della legalità e della pace, osservando nel suo funzionamento il principio dell'equilibrio e dell'uguaglianza di genere, si prefigge lo scopo di : promuovere e diffondere la cultura naturalistica in tutti i suoi aspetti, alimentando l'amore per la natura e il rispetto della stessa in ogni sua manifestazione e di promuovere la protezione e la conservazione dei suoi equilibri.

Si prefigge quindi di operare attivamente per la tutela e l'evoluzione naturale dell'ambiente, delle condizioni di vita dell'uomo con particolare riguardo ai giovani e alle persone svantaggiate, nonché di operare per la protezione delle specie viventi animali e vegetali, per la tutela della biodiversità, per la

conservazione del suolo naturale e agricolo e per la tutela del paesaggio, collaborando con tutte le istituzioni, organizzazioni e singoli cittadini che perseguono gli scopi dell'Associazione, anche instaurando rapporti di collegamento, compartecipazione e adesione.

### **Art. 3 Attività**

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività in particolar modo a favore delle generazioni future, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali riguardanti la promozione della conservazione e della tutela dell'ambiente.

Nello specifico, L'ODV intende:

a) divulgare le predette finalità in ogni ambiente sociale, ed in particolare tra i giovani, con opportune attività culturali, quali pubblicazioni, conferenze, proiezioni, escursioni naturalistiche ed ogni altro mezzo legale.

b) Promuovere la costituzione e la conservazione di parchi e riserve naturali, di oasi di protezione e corridoi ecologici, di orti botanici e musei, quali mezzi di ricerca scientifica, di istruzione naturalistica, di educazione, di conservazione degli ambienti naturali e delle specie viventi.

c) Gestire aree e riserve naturali per la conservazione delle stesse, della loro biodiversità, anche a scopo didattico.

d) Dedicare particolare attenzione al mondo scolastico e agli insegnanti, promuovendo la ricerca e la sperimentazione didattica, attraverso anche un forte rapporto diretto con gli studenti di ogni ordine e grado, tramite lezioni, visite guidate a parchi cittadini, oasi naturalistiche o altro.

e) Agire per la salvaguardia dell'ambiente cittadino ed extraurbano dagli inquinamenti attraverso la vigilanza, intervenendo presso le Amministrazioni e le Autorità locali, in un'ottica di città a misura d'uomo.

f) Promuovere in agricoltura le pratiche agrarie che non danneggino l'equilibrio ambientale, forniscano alimenti sani e genuini, salvaguardando l'uso del suolo.

g) Sostenere le attività industriali o altro che si ispirino al principio di un'economia circolare, per un uso accorto delle risorse naturali e una futura eliminazione dei "rifiuti".

h) Promuovere o partecipare a progetti, come capofila o partner che si richiamino alle finalità dell'Associazione.

Conformemente al Codice:

1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.
3. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 Codice.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea la quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del Codice).
6. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b. Contributi pubblici e privati;
  - c. Donazioni e lasciti testamentari;
  - d. Rendite patrimoniali;
  - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del Codice);
  - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
  - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle finalità dell'Associazione.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.  
 Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.
5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5**

##### **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 del Codice il numero dei soci è illimitato. L'Associazione si compone di soci che si distinguono nelle seguenti categorie: onorari, sostenitori, ordinari, giovani di età inferiore ai diciotto anni.
2. Può diventare socio qualsiasi cittadino italiano o straniero, che condivide e si impegna spontaneamente a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 6**

### **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV; o che costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione e al perseguimento dei fini di questa, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono stati mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

## **Art. 7**

### **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.
  - b) I soci sono obbligati:
    - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
    - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

**Art. 8**  
**Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
  - a. L'Assemblea dei soci
  - b. Il Consiglio direttivo
  - c. Il Presidente
  - d. Il Collegio dei probiviri

**Art.9**  
**Libri sociali**

1. I libri sociali dell'ODV sono:
  - a. Il Libro dei soci
  - b. Il Libro adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  - c. Il Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali
  - d. Il Libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

**Art. 10**  
**Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge un segretario verbalizzante e l'eventuale Commissione elettorale.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Il Libro adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del Consiglio direttivo.

## **Art. 11**

### **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
  - d. elegge e revoca i membri del Collegio dei probiviri;
  - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - j. delibera sull'esclusione dei soci; \_
  - k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - m. delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
  - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 5 dello Statuto;
  - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
  - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
  - q. Delibera sull'istituzione di Delegazioni dell'Associazione su proposta del Consiglio direttivo.

## **Art. 12**

### **Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 10 e 11.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

**Art. 13**  
**Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri , in numero dispari, scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - g. ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quadrimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. La carica di Consigliere è incompatibile con altra carica politico amministrativa.

**Art. 14**  
**Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
4. La carica di Presidente è incompatibile con altra carica politico amministrativa.

**Art. 15**  
**Il Collegio dei probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

**Art. 16**  
**Il Segretario**

1. Il Segretario riceve in deposito e custodisce i libri e gli atti sociali, conserva gli originali, ne rilascia copie autenticandole, cura la redazione e la compilazione dei verbali, cura il lavoro di Segreteria, le relazioni esterne e la corrispondenza secondo le direttive ricevute dal Presidente, ed esercita le altre funzioni a lui attribuite dal Consiglio e dal Presidente.

**Articolo 17**  
**Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è depositario dei proventi e del patrimonio dell'Associazione. Di essi egli non può disporre se non dietro autorizzazione scritta del Presidente .
2. Il Tesoriere inoltre riscuote le somme dovute all'Associazione, informa il Presidente e il Consiglio direttivo della contabilità di cassa e di patrimonio, compila il bilancio annuale e paga i mandati firmati dal Presidente.

**Art. 18**  
**Il Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.



## **Art. 19**

### **Comitati tecnici o Commissioni**

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici o Commissioni cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato o Commissione e ne nomina il coordinatore.

## **Art. 20**

### **Le Sezioni**

1. Le Sezioni sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta di un numero qualsiasi di Soci per lo sviluppo di programmi o attività in settori specifici di studio e tutela dell'ambiente che rientrano nelle finalità dell'Associazione, che darà ogni appoggio morale, materiale, organizzativo.
2. Le Sezioni possono essere composte di un numero qualsiasi di Soci, i quali possono partecipare a più Sezioni.
3. Le Sezioni nomineranno un Coordinatore che sarà responsabile verso gli organi direttivi dell'Associazione; nel caso in cui egli non sia un Consigliere, dovrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando verranno discussi i problemi della Sezione, ma senza diritto di voto.
4. Il Consiglio Direttivo sancisce la soppressione delle Sezioni quando la loro attività è esaurita o per gravi motivi.

## **Articolo 21**

### **Le Delegazioni**

1. Le Delegazioni hanno il compito di facilitare il conseguimento delle finalità dell'Associazione per realizzare, se necessario un decentramento territoriale.
2. Le Delegazioni sono istituite su proposta del Consiglio con deliberazione dell'Assemblea, che fissa i limiti della loro competenza territoriale, e i criteri di assegnazione dei Soci.
3. Le Delegazioni sono amministrate da un Delegato, nominato dal Consiglio Direttivo, eventualmente assistito da un Consiglio eletto dai Soci della Delegazione.
4. Il L'Assemblea disciplina con deliberazione sul funzionamento delle Delegazioni ed ha altresì facoltà di scioglierle.

## **Art. 22**

### **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 23**

##### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.